

Tra i compiti del Comitato Italiano Paralimpico rientra l'avviamento allo sport delle persone con disabilità fisica, intellettiva-relazionale e con deficit visivo. Tenuto conto del decreto Ministeriale 04.03.1993 che demanda alla allora Federazione Italiana Sport Disabili (F.I.S.D.) l'individuazione della qualifica di agonista e del Decreto Ministeriale 24.04.2013 e successivi chiarimenti che regolamenta la certificazione di idoneità all'attività sportiva non agonistica, pur non essendo prevista la categoria delle persone infortunate INAIL, allo scopo di normare l'inserimento nelle attività propedeutiche alla pratica sportiva agonistica delle persone infortunate INAIL si consiglia di attenersi alle norme previste dal DM 24.03.2013 e successivi chiarimenti.

Il DM 24.03.2013 prevede che i soggetti autorizzati al rilascio dei certificati siano i medici di medicina generale (medici curanti) e i pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, il medico specialista in medicina dello sport o i medici della Federazione medico sportiva italiana. Il medico secondo scienza e coscienza sulla base di fondati sospetti clinici e della sua esperienza sulla specifica condizione di salute della persona visitata, potrà richiedere opportuni esami strumentali e di laboratorio. Secondo il DM 2013 "i medici si avvalgono dell'esame clinico e degli accertamenti, incluso l'elettrocardiogramma, secondo linee guida approvate con decreto del Ministro della salute, su proposta della Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di sanità". Il DM 2013 prevede l'esecuzione di un elettrocardiogramma a riposo refertato almeno una volta nella vita (per quanti hanno compiuto i 60 anni, invece, viene stabilita cadenza annuale per l'elettrocardiogramma basale refertato, regola estesa anche ai soggetti che presentano altri fattori di rischio cardiovascolare così come, indipendentemente dall'età, in caso di patologie croniche conclamate comportanti un aumentato rischio cardiovascolare). Il medico, anche avvalendosi all'occorrenza della consulenza di un medico dello sport o di altro specialista, può decidere di avvalersi di una prova da sforzo massimale e di altri accertamenti mirati.

Inoltre, l'articolo 4 del decreto ministeriale 23 aprile 2013, ha stabilito che "le attività caratterizzate da un particolare ed elevato impegno cardiovascolare (a titolo meramente esemplificativo manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 chilometri, granfondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe), realizzate nell'ambito di un'iniziativa patrocinata da federazioni-enti di promozione sportiva o discipline sportive associative ed aperta a non tesserati che non abbia natura agonistica, è subordinata all'acquisizione di un certificato medico che richiede la rilevazione della pressione arteriosa, elettrocardiogramma basale, step test o test ergometrico con monitoraggio dell'attività cardiaca e altri accertamenti che il medico certificatore riterrà il necessario per i singoli casi".

La certificazione ha validità di 1 anno ed è necessario che vi sia ivi dichiarato "che il soggetto non presenta controindicazioni o patologie in atto alla pratica sportiva non agonistica".

Dr.ssa Emiliana BIZZARINI

